

REGIONE EMILIA - ROMAGNA

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE
Num. **390** del **28/03/2011**

GPG/2011/239

ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE

SERVIZIO GOVERNO DELL'INTEGRAZIONE SOCIO - SANITARIA E DELLE
POLITICHE PER
LA NON AUTOSUFFICIENZA

Oggetto:

ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI SOCIOSANITARI: ATTUAZIONE
DELL'ART.23 DELLA LR 4/2008 E S.M.I.
E MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLE DGR 514/2009 E DGR 2110/2009.

Testo non ufficiale in attesa della pubblicazione sul BUR

Visto l'articolo 38 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2, recante "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", come sostituito dall'articolo 39 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20;

Vista la DGR 772/2007 "Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento. Primo provvedimento attuativo art. 38 L.r. 2/2003 e succ. mod. in ambito sociale e socio sanitario";

Visto l'art.23 della legge regionale 19 febbraio 2008 n.4, così come modificato dall'art. 47 della L.R. n. 14 del 23 dicembre 2010, con il quale sono stati regolamentati gli istituti dell'accREDITamento transitorio e dell'accREDITamento provvisorio, al fine di consentire l'avvicinamento graduale e progressivo a requisiti e condizioni propri dell'accREDITamento definitivo e di assicurare il raggiungimento della responsabilità gestionale unitaria e complessiva dei servizi ed il superamento della frammentazione nell'erogazione dei servizi alla persona;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 514/2009, recante "Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell'art. 23 della l.r. 4/2008 in materia di accREDITamento dei servizi sociosanitari", che ha disciplinato le procedure, le condizioni ed i requisiti per l'accREDITamento transitorio, provvisorio e definitivo, e nella quale si è ritenuto opportuno approfondire il sistema di remunerazione dei servizi differenziando le tariffe relative al regime transitorio da quelle relative al regime definitivo, definendone i relativi criteri e le entità con successivi e separati atti;

Vista la propria deliberazione n. 2110 del 21 dicembre 2009 "Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l'accREDITamento transitorio", con la quale è stato approvato il sistema di remunerazione dei servizi per anziani e nella quale si rimanda a successivo specifico provvedimento l'approvazione del sistema di remunerazione dei servizi per disabili;

Vista la propria deliberazione della Giunta regionale n. 1336 del 13 settembre 2010 "Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per servizi residenziali socio sanitari per disabili valevole per l'accREDITamento transitorio";

Dato atto che in base al comma 3 bis dell'art 23 della Lr 4/2008 e s.m.i. occorre provvedere a definire le condizioni ed i limiti in base ai quali i soggetti istituzionalmente competenti potranno eccezionalmente concedere l'accreditamento transitorio entro il termine previsto nel comma 3 bis dell'articolo 23 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4;

Dato atto che la deliberazione della Giunta regionale n. 514 del 20 aprile 2009 "Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell'art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari" ha previsto l'effettuazione, entro il 31/10/2010, di una verifica congiunta sul grado di realizzazione degli obiettivi e dell'impatto a livello locale del percorso di accreditamento valutando di conseguenza eventuali modifiche e/o integrazioni;

Dato atto che si ritiene opportuno, sulla base delle prime verifiche svolte nell'ambito del monitoraggio previsto dalla DGR 514/2009, di quanto previsto dal comma 3 bis dell'art 23 della Lr 4/2008 e s.m.i. e di una valutazione complessiva di sostenibilità del percorso di accreditamento di apportare alcune modifiche e integrazioni agli allegati della DGR 514/2009 in particolare per quanto riguarda la previsione dell'avvio dell'accreditamento definitivo a partire dall'1.1.2013, la conseguente necessità di adeguare il termine di validità degli accreditamenti provvisori sino a quella data, l'introduzione di alcune modifiche e correzioni per lo più formali o di corretta interpretazione del testo, come dettagliatamente indicato nell'allegato 2;

Dato atto altresì che, al fine di garantire una adeguata programmazione del lavoro istruttorio da parte degli Organismi tecnici di ambito provinciale (OTAP) e degli Uffici di piano in merito alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento definitivo e dell'effettiva realizzazione dei programmi di adeguamento con riferimento alla raggiunta responsabilità gestionale unitaria si ritiene opportuno fissare in 6 mesi prima della scadenza del 31.12.2013 il termine per la presentazione delle domande di trasformazione degli accreditamenti transitori e provvisori in scadenza al 31.12.2013 ed il 1.10.2013 il termine minimo entro il quale i soggetti gestori dei servizi accreditati debbono assicurare e dare evidenza del possesso dei requisiti previsti per l'accreditamento definitivo e della realizzazione dei programmi di adeguamento con riferimento alla raggiunta responsabilità gestionale unitaria;

Valutata l'opportunità che tra la data di concessione dell'accreditamento e la data di sottoscrizione dei contratti di servizio, possano decorrere al massimo 30 giorni ed altresì, limitatamente al 2011, la necessità per gli accreditamenti transitori e provvisori a garanzia della sostenibilità e della tenuta del sistema, di prevedere un termine più largo entro il quale debbono essere sottoscritti i contratti di servizio per i servizi già accreditati, previsto in 90 giorni o comunque in 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna;

Dato atto del lavoro istruttorio svolto in sede di Comitato tecnico scientifico e del confronto in sede di Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, istituita con Deliberazione di Giunta regionale n.2187 del 19/05/2005, che ha espresso intesa nella seduta del 4/2/2011;

Dato atto del confronto realizzato con le Organizzazioni sindacali e con le rappresentanze regionali della cooperazione sociale;

Acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi dell'art.6 della L.R. 9 ottobre 2009,n. 13, che si è espresso favorevolmente nella seduta del 4/02/2011;

Acquisito il parere della Commissione assembleare competente "Politiche per la salute e politiche sociali", nella seduta del 15/03/2011;

Dato atto che sul documento proposto alle valutazioni ed ai pareri previsti dalla normativa regionale sono state apportate alcune variazioni, di carattere non sostanziale, volte a recepire le indicazioni emerse nel confronto;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute, Carlo Lusenti e dell'Assessore alle Politiche Sociali e di integrazione per l'immigrazione. Volontariato,Associazione e Terzo Settore, Teresa Marzocchi;

A voti unanimi e palesi

Delibera

1) di approvare, in attuazione del comma 3 bis dell'art 23 della Lr 4/2008 come modificato dall'art. 47 della L.r. 14 del 23 dicembre 2010, le condizioni ed i limiti contenuti nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in base ai quali i soggetti

istituzionalmente competenti potranno eccezionalmente concedere l'accreditamento transitorio entro il termine previsto nel comma 3 bis dell'articolo 23 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4;

2) di modificare la deliberazione della Giunta regionale n. 514/2009, recante "Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell'art. 23 della l.r. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari" come riportato nell'allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di modificare l'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 2110 del 21 dicembre 2009 recante "Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani per l'accreditamento transitorio" come riportato nell'allegato 3 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4) Di disporre che i soggetti istituzionalmente competenti per l'ambito distrettuale alla concessione dell'accreditamento provvedano, entro il termine di validità degli accreditamenti provvisori già concessi alla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale regionale, all'adeguamento della durata degli stessi in conformità con le modifiche apportate con il presente atto all'allegato 1 della DGR 514/2009;

5) di fissare, in via eccezionale per la fase di prima applicazione del sistema di accreditamento, in 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione il termine ultimo entro il quale devono essere sottoscritti i contratti di servizio dei servizi già accreditati alla stessa data;

6) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -

Allegato 1

In premessa è opportuno chiarire che la previsione di cui al comma 3 bis dell'art. 23 della LR 4/2008, introdotta dall'art 47 della LR 14/2010, non interferisce con quanto stabilito dalla L.241/90 e/o, nell'ambito della propria autonomia, dai regolamenti di ciascun ente in materia di durata e sospensione dei procedimenti amministrativi. Disposizioni che continuano pertanto a trovare applicazione nell'ambito delle procedure ordinarie di rilascio dei provvedimenti di accreditamento.

Il comma 3 bis introduce, invece, una situazione eccezionale, caratterizzata dall'impossibilità, da parte dell'amministrazione procedente, di concludere l'istruttoria finalizzata al rilascio di tutti i provvedimenti di accreditamento da rilasciare nell'ambito della propria competenza territoriale, nei termini stabiliti a causa della carenza dei presupposti fondamentali per l'avvio del regime di accreditamento.

Pertanto, in attuazione del comma 3 bis dell'art. 23 della LR 4/2008, il soggetto istituzionale competente potrà concedere l'accREDITAMENTO transitorio entro e non oltre il 30 giugno 2011 qualora si verificano le seguenti condizioni e vengano rispettati i seguenti limiti:

Condizioni:

a) assenza della programmazione territoriale, presupposto fondamentale per il rilascio dell'accREDITAMENTO, di norma dovuta ad assenza degli organi istituzionali deputati alla programmazione stessa;

b) assenza o non completa maturazione da parte degli Enti locali, in merito alla scelta delle modalità con cui assicurare la responsabilità gestionale unitaria, alla scadenza dell'accREDITAMENTO transitorio, in caso di gestioni miste, pubblico-private.

Limiti:

L'assenza o la non completezza degli elementi necessari al rilascio dell'accREDITAMENTO non deve essere imputabile al soggetto richiedente.

I requisiti debbono comunque essere in possesso dei soggetti richiedenti alla data prevista dalle delibere regionali e non possono essere acquisiti in data postuma.

Indicazioni sulle proroghe dei contratti in essere.

Fino alla sottoscrizione del contratto di servizio relativo ad un accreditamento transitorio, formalmente richiesto ai sensi della normativa regionale, le amministrazioni committenti assicurano la continuità del servizio con proroga al contratto vigente per la gestione del servizio oggetto della richiesta di accreditamento.

La proroga è motivata dalla necessità di concludere l'iter amministrativo per la concessione dell'accreditamento transitorio e per la stipulazione del relativo contratto di servizio.

Tale proroga può essere stipulata solo per il tempo strettamente necessario alla concessione dell'accreditamento transitorio ed alla sottoscrizione del contratto di servizio.

Allegato 2 "Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione della Giunta regionale n.514/09"

1)

Nell'Allegato 1 alla DGR 514/2009, "Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari " sono apportate le seguenti modifiche:

Paragrafo 1.3 "SINTESI DEL PERCORSO COMPLESSIVO, al punto ACCREDITAMENTO TRANSITORIO, punto b):

L'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:

"Alla luce di quanto disposto dall'articolo 23, comma 3 e 3 bis, la concessione dell'accREDITamento transitorio deve avvenire di norma entro il 31.12.2010, tranne che per situazioni eccezionali che rientrano nelle condizioni e nei limiti individuati dalla Giunta regionale con specifico atto deliberativo per le quali l'accREDITamento transitorio può essere concesso entro il 30/6/2011".

Paragrafo 1.3 "SINTESI DEL PERCORSO COMPLESSIVO, al punto ACCREDITAMENTO DEFINITIVO, punto c):

- nel primo capoverso sostituire "2011" con "2013"
- sostituire il secondo capoverso come segue:

"A decorrere da tale data i provvedimenti di accREDITamento transitorio già di cui alla precedente lettera a) potranno essere trasformati, alla scadenza dell'accREDITamento transitorio, in accREDITamenti definitivi, con applicazione, pertanto dei requisiti e del sistema di remunerazione previsti e disciplinati per l'accREDITamento definitivo.";

- nel terzo capoverso le parole "dalla data di avvio dell'applicazione del regime di accREDITamento definitivo e quindi comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2013" sono sostituite da "dalla data della concessione dell'accREDITamento transitorio.";

Paragrafo 1.3 "SINTESI DEL PERCORSO COMPLESSIVO", al punto "ACCREDITAMENTO PROVVISORIO", punto d):

- le due date sono sostituite rispettivamente dal "31.12.2012" e dall' "1.1.2013".

Paragrafo 2.1 "SERVIZI A CUI SI APPLICA L'ACCREDITAMENTO DEFINITIVO",

- nel terzo capoverso sostituire in entrambe le date "2011" con "2013";

Paragrafo 2.2 "SERVIZI A CUI SI APPLICA L'ACCREDITAMENTO TRANSITORIO E/O PROVVISORIO",

- Nel secondo capoverso sostituire "2010" con "2012";

Paragrafo 5.3.1 "Presentazione delle domande e tempi per la concessione",

• Le frasi "I soggetti gestori dei servizi accreditati transitoriamente possono presentare domanda di accreditamento definitivo ai soggetti istituzionali competenti per l'ambito distrettuale di cui al punto 3 entro tre mesi dalla scadenza del provvedimento di accreditamento transitorio. I soggetti gestori dei servizi accreditati provvisoriamente possono presentare domanda di accreditamento definitivo negli ultimi tre mesi del periodo di validità dell'accREDITAMENTO provvisorio. In ogni caso l'accREDITAMENTO definitivo è concesso dopo un periodo di almeno sei mesi di accREDITAMENTO provvisorio." sono sostituite come segue:

I soggetti gestori dei servizi accreditati transitoriamente possono presentare domanda di accreditamento definitivo ai soggetti istituzionali competenti per l'ambito distrettuale alla concessione dell'accREDITAMENTO, di cui al punto 3, entro sei mesi dalla scadenza del provvedimento di accREDITAMENTO transitorio.

I soggetti gestori dei servizi accreditati provvisoriamente possono presentare domanda di accreditamento definitivo entro il 30 settembre 2012 o, se la scadenza dell'accREDITAMENTO provvisorio è successiva al 31 dicembre 2012, entro tre mesi dal termine di validità dell'accREDITAMENTO provvisorio. In ogni caso l'accREDITAMENTO definitivo è

concesso dopo un periodo di almeno 12 mesi di accreditamento provvisorio."

Paragrafo 5.3.2 "Verifica della coerenza programmatica e del possesso dei requisiti"

- Alla fine del testo del paragrafo viene inserito il seguente periodo:

"Anche al fine di consentire una adeguata programmazione dell'istruttoria tecnica sul rispetto dei requisiti previsti, sui positivi risultati dell'attività svolta e, per i servizi accreditati transitoriamente, sulla realizzazione del programma di adeguamento gestionale, i soggetti gestori dei servizi accreditati transitoriamente e provvisoriamente, almeno a partire da tre mesi prima del termine di validità dell'accREDITAMENTO, assicurano e danno evidenza del possesso dei requisiti dell'accREDITAMENTO definitivo e, per i servizi accreditati transitoriamente, della garanzia della raggiunta responsabilità unitaria gestionale."

Paragrafo 6.3.4 "Durata"

- La frase "Nel provvedimento di accREDITAMENTO transitorio è indicata la decorrenza e la durata dello stesso. La durata del rapporto di accREDITAMENTO transitorio, necessaria per la realizzazione del programma di adeguamento finalizzato ad assicurare le condizioni di responsabilità gestionale unitaria e complessiva nell'erogazione dei servizi, non potrà comunque essere superiore al periodo entro il quale deve avvenire la trasformazione dei provvedimenti di accREDITAMENTO transitorio in accREDITAMENTI definitivi e quindi al 31 dicembre 2013. Entro la scadenza del provvedimento di accREDITAMENTO transitorio, dovrà pertanto essere presentata, a pena di decadenza, la domanda di rilascio dell'accREDITAMENTO definitivo, secondo i termini e le procedure previste al precedente punto 5.3.1." è sostituita come segue:

"Nel provvedimento di accREDITAMENTO transitorio è indicata la decorrenza e la durata dello stesso.

Il termine del rapporto di accREDITAMENTO transitorio, necessario per la realizzazione del programma di adeguamento finalizzato ad assicurare le condizioni di responsabilità gestionale unitaria e complessiva nell'erogazione dei servizi, non potrà comunque essere superiore al periodo entro il quale deve avvenire la trasformazione dei provvedimenti di

accreditamento transitorio in accreditamenti definitivi e quindi al 31 dicembre 2013.

Entro sei mesi prima dalla scadenza del provvedimento di accreditamento transitorio, dovrà pertanto essere presentata, a pena di decadenza, la domanda di rilascio dell'accREDITamento definitivo, secondo i termini e le procedure previste al precedente punto 5.3.1."

Paragrafo 7.2 "FINALITA', REQUISITI E CONDIZIONI"

- nel punto a) sostituire "2010" con "2012";
- nel punto b) sostituire "2011" con "2013".

Paragrafo 7.3.4 "Durata"

- Tutto il paragrafo è sostituito come segue:

"L'accREDITamento provvisorio è rilasciato per un periodo di un anno, al termine del quale può essere trasformato in accREDITamento definitivo, secondo le modalità già individuate al precedente punto 5, previa valutazione del rispetto dei requisiti di accREDITamento validi al momento della trasformazione.

Nella fase di concessione dei rapporti di accREDITamento transitorio, il termine di validità dell'accREDITamento provvisorio coincide con la scadenza del 31 dicembre 2012, salvo il caso in cui il periodo di 12 mesi scada successivamente a tale data."

Paragrafo 8 "Il contratto di servizio per la regolamentazione del rapporto tra soggetti committenti e soggetti gestori dei servizi accREDITati"

Dopo l'undicesimo capoverso è inserito il seguente:

"Di norma tra la data di concessione dell'accREDITamento e la data di sottoscrizione del contratto di servizio non possono intercorrere più di 30 giorni.

Limitatamente al 2011, tale limite è elevato a 90 giorni.";

2) Nell'Allegato B "Requisiti dell'assistenza domiciliare per anziani e disabili per l'accreditamento transitorio" sono apportate le seguenti modifiche:

Alla lettera B), il secondo capoverso è sostituito come segue:

"Supporto sociale nella vita quotidiana, nel mantenimento della propria indipendenza e nelle proprie relazioni, nella promozione alla partecipazione ad attività sociali;"

Alla lettera B), il terzo capoverso è sostituito come segue:

"Supporto educativo, emotivo e psicologico, compresa la mediazione nelle relazioni interpersonali e nell'approccio ad ambienti diversi dalla casa, interventi educativi finalizzati all'acquisizione e/o mantenimento delle abilità personali e sociali, anche favorendo la partecipazione ai gruppi di auto-aiuto e ai momenti di supporto ed incontro quali i Caffè Alzheimer o iniziative simili;"

- La frase "Il soggetto gestore dà evidenza della condivisione con i Comuni ed il Dipartimento di cure Primarie, su base distrettuale, di protocolli e percorsi assistenziali." è sostituito come segue:

"Il Soggetto gestore dà evidenza della condivisione con i Comuni ed il Dipartimento di cure Primarie, su base distrettuale, di protocolli e percorsi assistenziali per la valutazione e presa in carico."

3) Nell' Allegato D.1 "REQUISITI GENERALI sono apportate le seguenti modifiche"

- Requisito 2.13: il termine "effettuata" è sostituito con "effettuati".

- Requisito 2.16: il testo del requisito viene spostato dalla sezione "PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO" dell'allegato D1 e inserito nella sezione "PROCESSI

E PROCEDURE GENERALI", con il numero 8.24, con conseguente rinumerazione dei punti successivi.

- Il testo dell'attuale requisito 8.24 assume la numerazione 8.25.

- Il testo del requisito 4.3 è sostituito con il testo seguente:

"Deve essere garantita un'autovalutazione delle performance energetiche della struttura, basata su criteri e parametri territoriali, urbanistici, strutturali ed impiantistici, tenendo conto delle interazioni tra edificio e fattori climatici."

- Il testo del requisito 5.2 viene sostituito dal testo seguente: "In relazione ai bisogni e alle specifiche condizioni di ogni utente, il soggetto gestore deve assicurare la disponibilità degli ausili, dei dispositivi medico-sanitari e delle apparecchiature elettromedicali necessarie al soddisfacimento dei bisogni degli utenti secondo quanto previsto nei Piani di assistenza individuali".

4) Nell'Allegato D.2.1 "REQUISITI SPECIFICI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SPAD)" sono apportate le seguenti modifiche:

- Requisito 8.2: la denominazione "piano assistenziale individualizzato" è sostituita con "piano individuale integrato (PAI o PEI)";

5) Nell'Allegato D.2.2 "REQUISITI SPECIFICI CENTRO DIURNO ANZIANI" sono apportate le seguenti modifiche:

- Requisito 2.2.3: la denominazione "casa protetta/RSA" è sostituita con "Casa - Residenza per anziani non autosufficienti";

6) Nell'Allegato D.2.3 "REQUISITI SPECIFICI CASA-RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI" e' inserito il seguente requisito: 2.1.12 "Il Soggetto gestore assicura la disponibilità per gli ospiti dei servizi di cura della

persona (pedicure/manicure, barbiere/parrucchiere, podologo)";

7) Allegato D.2.3 "REQUISITI SPECIFICI CASA-RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI" sono apportate le seguenti modifiche:

- Requisito 4.2: la frase "a partire dal 2010" è sostituita con la frase "dalla data di avvio dell'accREDITamento definitivo";

8) Nell' Allegato DB sono apportate le seguenti modifiche:

- Paragrafo "OPERATORE SOCIO-SANITARIO": la frase "dalla data di avvio dell'accREDITamento definitivo" è sostituita con la frase "dal 1.1.2011";
- Paragrafo "EDUCATORE": la frase "Possono inoltre continuare ad assicurare il ruolo di educatore gli operatori, anche privi dei titoli elencati in precedenza, che alla data di avvio dell'accREDITamento definitivo svolgano le funzioni di educatore, a condizione che possiedano almeno uno dei seguenti requisiti: "

è sostituita con la seguente:

"Possono inoltre continuare ad assicurare il ruolo di educatore gli operatori, anche privi dei titoli elencati in precedenza, che alla data del 31.12.2010 svolgono le funzioni di educatore, a condizione che alla data di avvio dell'accREDITamento definitivo attestino il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:"

- Paragrafo "COORDINATORE RESPONSABILE DI STRUTTURA/SERVIZIO": la frase "Possono inoltre continuare a svolgere l'attività di coordinatore responsabile di struttura/servizio gli operatori che alla data di avvio dell'accREDITamento definitivo svolgano le funzioni di coordinatore responsabile di struttura/servizio con un'esperienza documentata almeno di 12 mesi nel ruolo"

è sostituita con la seguente:

"Possono inoltre continuare a svolgere l'attività di coordinatore responsabile di struttura/servizio gli operatori che alla data del 31.12.2010 svolgono le funzioni di coordinatore responsabile di struttura/servizio, a condizione

che alla data di avvio dell'accREDITamento definitivo possano documentare un'esperienza di almeno 12 mesi nel ruolo."

- Paragrafo "RESPONSABILE DI NUCLEO DELLE ATTIVITA' ASSISTENZIALI":

- al termine del primo capoverso sono aggiunte le parole "come definito nel precedente Allegato DA".

- la frase "Possono inoltre continuare a svolgere il ruolo di Responsabile di nucleo delle Attività Assistenziali gli operatori che alla data di avvio dell'accREDITamento definitivo assicurano le funzioni di Responsabile di nucleo delle attività assistenziali con un'esperienza documentata di almeno 12 mesi nel ruolo"

è sostituita con la seguente:

"Possono inoltre continuare a svolgere il ruolo di Responsabile di nucleo delle Attività Assistenziali gli operatori che alla data del 31.12.2010 assicurano le funzioni di Responsabile di nucleo delle attività assistenziali, a condizione che alla data di avvio dell'accREDITamento definitivo possano documentare un'esperienza di almeno 12 mesi nel ruolo".

9) Nell'Allegato DF "REQUISITI SPECIFICI PER CENTRI DIURNI DEDICATI PER DEMENZE" sono apportate le seguenti modifiche:

- punto 2.3, quinto alinea: alla voce "operatore (animatore e/o educatore e/o fisioterapista)" dopo la parola "fisioterapista" aggiungere "e/o terapeuta occupazionale"

10) Nell'Allegato DG "REQUISITI SPECIFICI PER NUCLEI DEDICATI ALLE DEMENZE PER ASSISTENZA RESIDENZIALE TEMPORANEA" sono apportate le seguenti modifiche:

- punto 2.3, quinto alinea: alla voce "operatore (animatore e/o educatore e/o fisioterapista)" dopo la parola "fisioterapista" aggiungere "e/o terapeuta occupazionale"

Allegato 3

Modifiche dell'allegato 1 della Deliberazione della Giunta regionale n.2110 del 21 dicembre 2009 "Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani per l'accreditamento transitorio"

Al punto 3 relativo al Centro diurno per anziani del paragrafo 3.1.1 "Elementi oggettivi che possono determinare una diminuzione del costo di riferimento", dopo le parole "allegato A (ore giornaliere)" eliminare le parole "e numero giornate di apertura".